

Programma

Presentazione e introduzione dell'incontro

PIETRO CURZIO

PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

GIOVANNI SALVI

PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

GIORGIO COSTANTINO

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

GIOVANNI GIACALONE, GIAN ANDREA CHIESI

MAGISTRATI REFERENTI DELLA FORMAZIONE

Intervengono:

FRANCESCO GRECO

CONSIGLIERE C.N.F.

ANNAMARIA SOLDI

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE CORTE DI CASSAZIONE

ROSANNA ZAPPASODI

PRESIDENTE DI SEZIONE DEL TRIBUNALE DI TORINO

RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA

PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

ANTONIO CARRATTA

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
UNIVERSITÀ ROMA TRE

Dibattito

STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Antonio Corbo, Giovanni Giacalone,
Alessandra Bassi, Valeria Piccone,
Gianluigi Pratola, Roberto Giovanni Conti,
Gian Andrea Chiesi


SSA Scuola
Superiore
dell'Avvocatura
Fondazione del Consiglio Nazionale Forense

SSM
SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

**ROMA
TRE**
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
GIURISPRUDENZA
DIPARTIMENTO
DI ECCELLENZA
2018-2022

Struttura di formazione decentrata
della Corte di Cassazione

Abrogazione del sistema tariffario forense e procedura ex art. 636 c.p.c.: il monitorio "puro" al vaglio delle Sezioni Unite



Segreteria Organizzativa:
presso la Corte di cassazione
Ufficio del Massimario
tel. 06.68832125/2337 – fax 06.6883411
e-mail: formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it

Corte di cassazione
Roma, 13 aprile 2021, ore 14,30
Aula Virtuale Teams

Oggetto: L'art. 9, commi 1 e 5, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con mod. dalla l. 24 marzo 2012, n. 27 e succ. mod. ed int. (rubricato "Disposizioni sulle professioni regolamentate") dispone: "Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (comma 1)... Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1 (comma 5)".

La norma si inserisce nel sistema delle fonti che regolano le modalità di determinazione del compenso (anche) degli avvocati, chiarendo altresì, al comma 2, primo periodo, che "Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

In attuazione di tale ultima previsione è stato approvato, con d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia", il cui art. 1, comma 1, sancisce che "L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso". Nella relazione ministeriale di accompagnamento viene chiarito che, con l'abrogazione delle tariffe, è stata definitivamente superata la distinzione tra diritti e onorari, mentre il termine "compenso" esprime una nozione unitaria.

Con successiva l. 31 dicembre 2012, n. 247, è stata, quindi, approvata la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense": tale normativa, in parziale linea di continuità con l'art. 9 cit., prevede, all'art. 13, che "Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale (comma 2). La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione (comma 3)... I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata

determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge (comma 6)... In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata (comma 9)".

Il successivo d.m. 14 marzo 2014, n. 55 ("Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"), oggetto di parziale recente novellazione ad opera del d.m. 8 marzo 2018, n. 37, disciplina specificamente, infine, i parametri dei compensi dovuti all'avvocato (quando all'atto dell'incarico - o successivamente - il compenso non sia stato determinato in forma scritta), in ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge.

L'avvenuta abrogazione delle tariffe (incluse quelle forensi), emergente dal descritto quadro normativo, ha posto il problema circa la persistente vigenza ed applicabilità delle disposizioni che ad esse facevano riferimento, non ultimo l'art. 636 c.p.c.: anche alla luce del citato comma 5 dell'art. 9, d.l. n. 1 del 2012 e dell'indubbia ampiezza della littera legis ("sono abrogate le disposizioni"), si tratta, infatti, di stabilire cosa sia stato oggetto di abrogazione, se questa, cioè, abbia riguardato nella loro interezza le disposizioni che facevano riferimento alle tariffe ovvero la sola parte di queste inclusive di tale relatio.

Si sono così formati due diversi orientamenti: (a) secondo una prima impostazione, per ragioni di carattere sistematico sarebbe quella da ultimo esposta l'opzione ermeneutica da seguire, nel senso che l'effetto abrogativo deve ritenersi limitato al richiamo alla tariffa e non all'intera disposizione che quel riferimento contenga; con la conseguenza che ne discende per cui le norme che rinviano alle tariffe restano in vigore per quanto in esse ulteriormente disposto. La tesi evidenzia la sostanziale identità esistente - salvo che per il relativo procedimento di approvazione - tra le tariffe ed i parametri, che differirebbero tra loro sotto il profilo semantico-lessicale, ma non quanto a funzione: donde l'incongruità di una abrogazione tout court delle norme che alle prime fanno riferimento; (b) l'opposto orientamento osserva, al contrario, come tale lettura non tenga conto di quanto emergente dalla relazione ministeriale al d.m. n. 140, attribuita all'art. 9, comma 5, cit. di una portata parzialmente abrogatrice dell'art. 2233 comma 1 c.c., laddove si osserva che la prima norma non menziona gli usi ed esclude implicitamente la necessità, per l'organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione,

di sentire l'associazione professionale cui si riferisce l'art. 2233 c.c.; peraltro, le differenze tra parametri (in specie, quelli forensi) e tariffe sarebbero ben più profonde di quelle di una mera distinzione di carattere semantico-lessicale.

Ne consegue la necessità di riconoscere all'art. 9, comma 5, una portata abrogatrice, nella loro interezza e non solo nella parte che a queste rinvia, di tutte le disposizioni che fanno riferimento alle tariffe (con applicazione residuale per le sole professioni non regolate entro un regime ordinistico).

L'adesione all'una piuttosto che all'altra tesi non risulta indifferente rispetto alla sorte dell'art. 636, comma 1, c.p.c.: se si ritiene che, per effetto dell'art. 9, comma 5, d.l. n. 1 del 2012, sono state oggetto di integrale soppressione le disposizioni che alle tariffe professionali fanno riferimento, ne consegue che, come è stata abrogata la norma, di diritto sostanziale, che regola il diritto al compenso (*i.e.*, l'art. 2233, comma 1, c.c.), ugual sorte toccherebbe alle previsioni di carattere processuale (quali l'art. 633, comma 1, nn. 2 e 3, a monte e l'art. 636 c.p.c., a valle), che di quella rappresentano un'applicazione; al contrario, ove si optasse per una abrogazione parziale delle norme che fanno riferimento alla tariffa (limitatamente, cioè, alla porzione di esse che, per l'appunto, prevede il ricorso a questa per la determinazione del compenso o del corrispettivo), va da sé che occorre verificare, caso per caso, quale sia stato l'effetto della sopravvenienza legislativa in commento rispetto alle singole disposizioni coinvolte.

Metodologia: Il corso - che si svolge nell'ambito dei tradizionali "Dialogo" con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre e giovandosi della collaudata formula degli stessi - si propone di fornire un contributo al dibattito sulla controversa questione, a breve oggetto di scrutinio ad opera delle Sezioni Unite, circa la persistente ricorribilità al monitorio puro, nonostante l'avvenuta abrogazione del sistema tariffario. Le relazioni saranno svolte nella modalità classica "frontale" (eventualmente con l'ausilio di *slides*); al termine si svolgerà un dibattito con i relatori. Si ringrazia per il patrocinio, il supporto e la partecipazione all'iniziativa la Scuola Superiore dell'Avvocatura.

Destinatari: l'incontro è destinato ai Consiglieri e ai Sostituti Procuratori Generali della Suprema Corte, ai Magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, ai laureati in tirocinio presso la Corte e la Procura Generale, a tutti i magistrati di merito, agli avvocati, ai docenti universitari ed agli studenti della Facoltà di giurisprudenza, oltre ad essere aperto alla partecipazione di ogni altro interessato. La frequenza dell'incontro è vivamente consigliata ai laureati in tirocinio presso la Corte, la Procura Generale della Corte e gli Uffici Giudiziari romani.

Responsabili del corso: Giovanni Giacalone, Gian Andrea Chiesi